FX RACING WEEKEND MISANO

MISANO WORLD CIRCUIT – 13-15 NOVEMBRE 2026
MITJET

Data:	Misano Adriatico, 13/11/2026	**Documento n°: 2.7**
Oggetto:	**Decisione n.5 dei Commissari Sportivi**	**Ora: 17 :30**

Da Commissari Sportivi
A Concorrente n. 60
Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto, il rapporto del Direttore di Prova, avendo esaminato le evidenze video, convocato e ascoltato il concorrente/conduttore Raimondi Alessandro, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	Raimondi Alessandro
Vettura N°	60
Conduttore/i:	Raimondi Alessandro
Data e ora	13/11/2026 ORE 15 :35
Sessione:	qualifiche
Fatto:	Il Conduttore n° 60 provoca un incidente
Violazione:	Art. 89 RSN – art. 4.3 RDS (velocità in circuito 2026)
Applicazione Articoli:	RSN 2026 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conduttori), Art 216 bis a) (Sanzioni applicabili) Art 228 (Sanzione di competenza dei Commissari Sportivi)
Decisione:	Penalità di due posizioni in griglia di partenza di gara 1
Motivazione:	I Commissari Sportivi, considerata la violazione di cui sopra ritengono appropriata la penalità inflitta.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Paolo QUARANTA Giuseppe Gennaro CARIDI Marino TASSINARI

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

Data: 13/11/2026 Ora: 18:22 Firma: Alessandro Raimondi

Esposto h. 18:22 del 13/11/26